

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro III - Prove Titolo III - Mezzi di ricerca della prova

#### **Art. 266-bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche**

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'[articolo 266](#), nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.